



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 61 del 31/05/2016

Proposta n. 2016/684

OGGETTO: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI VIGOLZONE, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 22.2.2016. ESAME AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, NONCHE' PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

IL VICE-PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Vigolzone ha adeguato la propria strumentazione urbanistica al quadro della pianificazione definito a livello regionale dalla riforma urbanistica operata con la L.R. n. 20/2000, successivamente modificata con le leggi regionali n. 6/2009 e n. 15/2013, e al nuovo Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) in vigore dal 2010, mediante approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC), del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) e del Piano Operativo Comunale (POC) rispettivamente con atti di Consiglio comunale n. 23 del 24.4.2012, n. 4 del 29.1.2015 e n. 5 del 29.1.2015;
- con atto di Consiglio n. 7 del 22.2.2016 il Comune di Vigolzone ha adottato una Variante al suddetto RUE con contenuti di pianificazione operativa e ne ha trasmesso gli elaborati in allegato alla nota n. 1961 del 9.4.2016 (pervenuta al prot. prov.le n. 10179 del 11.4.2016) al fine dell'adozione del provvedimento di competenza provinciale previsto dalla normativa urbanistica e del parere sismico;
- la Variante in esame intende correggere un errore materiale presente nella "Tav.3.e" del RUE vigente, riproiettando un ambito in località Villò erroneamente classificato come "Zona B3 – zona residenziale di saturazione" e riportandolo nel territorio rurale all'interno degli Ambiti agricoli ad alta vocazione produttiva agricola, in coerenza con quanto previsto dal PSC; la stessa, peraltro, non incide sul dimensionamento e sulla localizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture;
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere al Comune di Vigolzone alcune integrazioni, come da nota n. 12015 del 27.4.2016, le quali sono pervenute in allegato alla nota comunale n. 2447 del 4.5.2016 (registrata al prot. prov.le n. 12762 del 4.5.2016);
- dalla suddetta data del 4.5.2016 decorre il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva della Variante al RUE il quale, pertanto, scade il giorno 3.7.2016;

Dato atto che:

- in base all'art. 33, comma 4bis della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, qualora il RUE contenga la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato, esso deve essere sottoposto al procedimento di approvazione previsto dall'art. 34 della citata L.R. n. 20/2000 per i POC;
- il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente, all'interno dell'articolato normativo, specifica ulteriormente il ruolo del RUE;
- la Provincia, in base al citato articolo 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità dei contenuti di pianificazione operativa (e delle sue modifiche) al PSC, al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di Regolamento, nonché di esprimere le proprie valutazioni ambientali sullo stesso ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del RUE con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale in merito al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento settoriale comunale, l'espressione del parere in argomento contestualmente alla formulazione delle riserve;

Dato altresì atto, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti, che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, per la valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione comunale e loro varianti, nonché per l'espressione del parere motivato, autorità competente è la Provincia;
- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che *"Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica."*;
- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive" ;
- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

Tenuto conto che con la recente deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 recante "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)", la Regione ha dato attuazione ad alcuni principi contenuti nella

normativa urbanistica ed edilizia regionale inerenti la riduzione della complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio;

Preso atto dell'esclusione della Variante al RUE in esame dalla procedura di valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. n. 20/2000, in quanto, come attestato nell'atto di adozione della Variante, è prevista "esclusivamente la rettifica per correzione di errore materiale in adeguamento al PSC nella classificazione di un'area non incidendo, peraltro, sul dimensionamento e sulla localizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture";

Acquisita agli atti la dichiarazione in data 9.4.2016 del Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico del Comune di Vigolzone inerente l'invio alle Autorità militari della comunicazione dell'adozione della Variante al RUE;

Considerato che:

- l'istruttoria del Servizio "Programmazione del Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" si è svolta sui seguenti elaborati della Variante di RUE trasmessi dal Comune:
 - Relazione illustrativa;
 - RUE – Tavola 3.e "Zonizzazione Territorio consolidato – Villò" (scala 1:5000);
- a compimento della fase istruttoria è stata resa una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, non è emersa la necessità di formulare alcuna riserva ma solamente la seguente raccomandazione:
 - l'area di Variante risulta compresa tra le "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" individuate dal PTCP. Si prende atto della modifica proposta e, in ogni caso, al fine di salvaguardare le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico-insediativo di questa porzione di territorio, si rammenta che gli interventi eventualmente previsti su questa porzione di territorio dovranno rispettare le disposizioni dell'art. 36 bis delle Norme del Piano provinciale;
- in merito al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Relazione istruttoria conclude con la proposta di parere sismico favorevole;

Dato atto che concluso l'iter di approvazione della Variante al RUE il Comune dovrà trasmettere la Variante stessa alla Provincia e alla Regione ai sensi del comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, nonché renderla accessibile attraverso il proprio sito *web*, a norma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, comma 1, e dell'art. 18-bis, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", come modificata dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e, da ultima, dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come successivamente modificato;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;

- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell'allora Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante "Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990";

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;

- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del Po (PdGPo) approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013 e successiva prima revisione del Piano medesimo, in salvaguardia, adottata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 7/2015, relativa al secondo ciclo di pianificazione 2015-2021 per la gestione delle acque;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), in salvaguardia, adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 4/2015, riguardante il primo ciclo di pianificazione 2015-2021;
- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), in salvaguardia, adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1180 del 21.7.2014;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Tenuto conto che, in base alle disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del vigente Statuto provinciale, il Presidente deve astenersi dall'adottare i provvedimenti di competenza disciplinati dal successivo art. 13 riguardanti interessi del Comune nel quale esercita il proprio mandato e che in tali casi gli atti di competenza presidenziale sono assunti dal Vice-presidente;

Sentito il Segretario generale;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dal Dirigente Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di non formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, alcuna riserva alla Variante al RUE con contenuti di pianificazione operativa del Comune di Vigolzone adottata con atto di Consiglio comunale n. 7 del 22.2.2016, ma solamente la seguente raccomandazione:
 - l'area di Variante risulta compresa tra le "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" individuate dal PTCP. Si prende atto della modifica proposta e, in ogni caso, al fine di salvaguardare le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico-insediativo di questa porzione di territorio, si rammenta che gli interventi eventualmente previsti su questa porzione di territorio dovranno rispettare le disposizioni dell'art. 36 bis delle Norme del Piano provinciale;
2. di prendere atto dell'esclusione della Variante al RUE in esame dalla procedura di valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. n. 20/2000, in quanto, come attestato nell'atto di adozione della Variante, è prevista "esclusivamente la rettifica per correzione di errore materiale in adeguamento al PSC nella classificazione di un'area non incidendo, peraltro, sul dimensionamento e sulla localizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture";
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole sulla suddetta Variante al RUE del Comune di Vigolzone;
4. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente dispositivo è assunta con riferimento ai seguenti elaborati della Variante di RUE trasmessi dal Comune:
 - Relazione illustrativa;
 - RUE – Tavola 3.e "Zonizzazione Territorio consolidato – Villò" (scala 1:5000);
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Vigolzone;
6. di dare atto che, a seguito dell'approvazione della Variante al RUE, il Comune dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
 - invio della Variante al RUE approvata alla Provincia e alla Regione ai sensi del comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000;
 - garantire l'accessibilità della Variante al RUE approvata attraverso il proprio sito *web*, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;
7. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL VICE-PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PATRIZIA CALZA

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività
Produttive**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 684/2016 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI VIGOLZONE, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 22.2.2016. ESAME AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, NONCHE' PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. , si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 30/05/2016

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 61 del 31/05/2016

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI VIGOLZONE, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 22.2.2016. ESAME AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, NONCHE' PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. .

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 01/06/2016

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Attestazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 61 del 31/05/2016

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI VIGOLZONE, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 22.2.2016. ESAME AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, NONCHE' PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. .

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 01/06/2016 al 16/06/2016

Piacenza li, 17/06/2016

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(ROSSI MARIA)
con firma digitale